

COMUNE DI ARDORE
Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA LEGALITA'

TITOLO I
PREMESSA

L'Amministrazione Comunale promuove la tutela della dignità umana, delle leggi e del territorio; sviluppa la cultura della legalità e persegue — attraverso la propria azione — l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, nella direzione di una sempre maggiore giustizia sociale.

L'Amministrazione comunale collabora — nel pieno rispetto dei ruoli reciproci — con le forze dell'ordine e con la Magistratura nella lotta all'illegalità: è compartecipe dell'azione di contrasto e di prevenzione poiché favorisce la diffusione e il radicamento di valori opposti a quelli contraddistinti da comportamenti illegali.

Art. 1
OGGETTO

La Consulta è un organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, promossa dal Comune e prevista dallo Statuto ai sensi dell'art. 47.

Ai sensi del citato articolo è istituita presso il Comune di Ardore (di seguito "A.C.") la "Consulta Comunale per la Legalità" (di seguito "Consulta").

Essa nasce a tutela delle istituzioni democratiche ed è strumento di prevenzione e contrasto a comportamenti improntati all'illegalità.

Art. 2
SEDE – FUNZIONI

La Consulta ha sede nel Palazzo Comunale e si riunisce, di norma, nella Sala Consigliare.

Ha funzione consultiva, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell'A. C. finalizzati alla diffusione della legalità.

Ha ampia autonomia per quanto riguarda la scelta degli argomenti da affrontare e l'organizzazione dei lavori.

Art. 3
FINALITA'

La Consulta ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui ai precedenti articoli. Ha altresì il compito di:

- Stimolare e favorire l'attivazione di molteplici e diversificate iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto fra le giovani generazioni, la più ampia educazione all'attività civica e alla legalità, per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini;
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla elaborazione e alla programmazione delle iniziative nel settore della sicurezza e tutela del cittadino con particolare riguardo alla promozione della cultura della legalità;
- Promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino;
- Pronunciarsi sulle questioni che gli organi comunali ritengano opportuno sottoporle, esprimendo pareri non vincolanti;
- Sugerire all'Amministrazione Comunale programmi di intervento che siano diretti a promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità.

Art. 4

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE/ DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI

La Consulta, nell'ambito delle proprie competenze:

- avanza proposte al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per l'adozione di atti spettanti a tali organi;
- esprime agli organi del Comune il proprio parere, nei casi previsti ed ogni volta che esso venga richiesto dagli organi del Comune;
- può rivolgere interrogazioni al Sindaco o alla Giunta, che ne riferiscono al Consiglio.

Gli organi competenti provvedono a dare riscontro con risposta scritta entro sessanta giorni.

Esercita, altresì, il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.

TITOLO II

Art. 5

COMPOSIZIONE

Hanno diritto a partecipare alla Consulta, ciascuna con un proprio rappresentante:

- * Della Polizia di Stato, Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale;
- * Corpo docente della scuola media, corpo docente scuola elementare, un rappresentante degli studenti di ogni scuola (Media e elementare)
- * le associazioni di volontariato che operino nel territorio comunale, iscritte nell'Albo comunale delle libere associazioni e/o iscritte ad Albi regionali e/o nazionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- * le cooperative sociali di tipo A e B, previste dalla legge 381 del 1981, che possiedano tra le proprie finalità il contrasto alle Mafie, all'usura, al traffico di stupefacenti o al racket e la promozione di una cultura della legalità democratica;
- * le associazioni di categoria e gli albi professionali;
- * le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.
- * Le associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali e di categoria sopra indicati dovranno avere sede legale e/o operativa sul territorio comunale.

Ai fini della partecipazione alla Consulta, le associazioni e gli enti collettivi di cui sopra indirizzano al Sindaco apposita domanda, contenente l'indicazione del proprio rappresentante designato.

La domanda dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di Avviso sul sito dell'Ente.

Fanno parte di diritto della consulta il Sindaco e un consigliere comunale per ogni gruppo consigliere, senza diritto di voto.

La Consulta può essere integrata da esperti, che possono partecipare su invito del Presidente della Consulta, senza diritto di voto.

Art. 6

COSTITUZIONE

La prima seduta dell'assemblea della Consulta dovrà essere convocata dal Sindaco entro 90 giorni dall'Avviso pubblico di Invito alla costituzione della Consulta.

L'A. C. dovrà invitare, con idonee forme di pubblicità, tutti gli organismi e/o Enti che abbiano chiesto di fare parte della Consulta ai sensi del precedente art. 5, comma 3, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e la partecipazione alla Consulta.

La prima seduta sarà presieduta dal Sindaco.

Nella prima seduta la Consulta elegge al proprio interno, con voto segreto e a maggioranza dei voti espressi, un Esecutivo, a cui compete la gestione concreta delle iniziative deliberate dall'assemblea e composto da sette membri dell'assemblea stessa, all'interno del quale vengono eletti:

- il Presidente ;
- il VicePresidente, cui spetta di svolgere le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
- 5 Consiglieri.

Art. 7

CONVOCAZIONI – FUNZIONAMENTO - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

• Le riunioni dell'Assemblea della Consulta successive alla prima seduta sono convocate e presiedute dal Presidente.

• Svolge funzione di Segretario nelle assemblee della Consulta un funzionario comunale, appositamente individuato dal Sindaco.

I verbali delle sedute dell'assemblea verranno inviati — dopo ogni seduta — a tutti i Consiglieri Comunali, ai membri della Giunta e al Sindaco.

• L'assemblea della Consulta si riunisce almeno una volta all'anno.

Può inoltre essere convocata per determinazione del Presidente, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti, o su richiesta della Giunta o del Consiglio Comunale.

• La convocazione dell'assemblea della Consulta è fatta dal Presidente con avviso scritto o telematico contenente l'elenco degli argomenti in discussione, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

• Per la validità delle sedute occorre che sia presente almeno un terzo dei membri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Anche in mancanza del numero legale può essere avviata la discussione ed è prevista la verbalizzazione degli interventi dei presenti, senza che ciò comporti l'assunzione di una delibera.

• La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita e volontaria.

• Le associazioni che non dovessero presenziare alle riunioni per tre volte consecutive in modo ingiustificato verranno escluse.

Art. 8

DURATA

La durata in carica della Consulta coincide con quella del Consiglio Comunale.

Art. 9

ISTANZE TARDIVE

Gli enti e/o organismi aventi diritto ai sensi dell'5 che, successivamente alla prima convocazione, vogliono far parte della Consulta devono compilare l'apposito modulo, messo a disposizione dall'A.C.

La domanda, per essere accettata, deve prima essere sottoposta al Sindaco ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 10

SEDE E RISORSE FINANZIARIE

Per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, la Consulta si avvale dei Servizi e dei mezzi finanziari eventualmente stanziati allo scopo in bilancio dall'A. C., ma non avrà rispetto ad essi alcuna autonomia, in quanto la gestione delle iniziative farà capo agli organi del Comune.

Art. 11

MODIFICHE

Ogni modifica delle norme o della composizione della Consulta dovrà essere sottoposta al medesimo iter previsto per l'approvazione del regolamento.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, della delibera consiliare di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento ogni altra disposizione regolamentare in materia è da considerare abrogata.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 05 giugno 2012

Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dall'11/06/2012 al 26/06/2012 senza reclami ed opposizioni.

Entrata in vigore il 29 giugno 2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Domenico Stranges**